

Direzione: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00389 del 17/07/2023

Proposta n. 941 del 15/06/2023

Oggetto:

Costituzione del "Fondo provvisorio risorse decentrate - anno 2023", ai sensi del CCNL comparto Funzioni locali triennio 2019-2021.

Proponente:

Estensore COPPOLA GIANLUCA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento COPPOLA GIANLUCA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore PEZONE FABIO _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 24 e 53;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 gennaio 2022, n. 10 (Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione. Proposta);

VISTA la determinazione della Segretaria generale 9 febbraio 2022, n. A00138 (Istituzione delle Aree presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 2 settembre 2021, n. 107) e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 10, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, al dott. Fabio Pezone è stato conferito l'incarico di direttore del servizio "Amministrativo";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 29 marzo 2023, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025);

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00010 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00011 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2016 - 2018, sottoscritto in via definitiva in data 21 maggio 2018, di seguito denominato CCNL 2016-2018;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2019 - 2021, sottoscritto in via definitiva in data 16 novembre 2022, di seguito denominato CCNL 2019-2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.) – convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – e, in particolare, l'articolo 9, comma 2 bis ai sensi del quale *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."*;

VISTO il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.) – convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 – e, in

particolare, l'articolo 4 che contiene misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l'articolo 23, commi 2, 3 e 4:

“2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...);

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

- a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;*
- b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;(…)”;*

VISTA la legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 ai sensi del quale a *“seguito dell’attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi e all’ottimizzazione della funzionalità dell’amministrazione regionale mediante la razionalizzazione delle strutture esistenti, a decorrere dall’anno 2014, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell’Area II della dirigenza, le risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte del 10 per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed Autonomie Locali”;*

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) e, in particolare, l'articolo 7, comma 17 ai sensi del quale *“Fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all’anno 2015, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed autonomie locali e dell’Area II della dirigenza, le risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte di un ulteriore dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed autonomie locali.”;*

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e, in particolare, l'articolo 3, comma 23 ai sensi del quale *“Fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all’anno 2016, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni e autonomie locali e dell’Area II della dirigenza , le risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) , del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ulteriormente ridotte del dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di*

cui all'articolo 15 del CCNL del 1 aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL 5 ottobre 2001 comparto Regioni e autonomie locali.”;

VISTI gli accordi di contrattazione:

- per la riduzione di un importo pari a € 170.917,90 (in applicazione del richiamato articolo 1, comma 1 della l.r. 12/2014) corrispondente al dieci per cento delle risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto regioni ed autonomie locali, sottoscritto definitivamente il 12 marzo 2015 con le organizzazioni sindacali rappresentative, rispettivamente, del personale non dirigenziale comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell'Area II della dirigenza;
- per la riduzione di un importo pari a € 153.175,06 (in applicazione del ricordato articolo 7, comma 17 della l.r. 17/2015) corrisponde al dieci per cento delle risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto regioni ed autonomie locali, sottoscritto definitivamente il 29 agosto 2016 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigenziale comparto Regioni ed Autonomie Locali;

CONSIDERATO che non è stato ancora stipulato un accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie locali e dell'Area II della dirigenza, in applicazione dell'articolo 3, comma 23 della legge regionale 17/2016;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che contiene disposizioni aventi riflessi diretti sulla costituzione del “Fondo risorse decentrate”, a far data dal 1° gennaio 2018, relativamente al personale trasferito e, in particolare, l'articolo 1, commi 799 e 800:

“799. (...) Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da

793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. (...).

800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato sono incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.”;

VISTO l'articolo 79 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019– 2021, e in particolare i commi 1, 1-bis, 2 e 3:

“1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti

economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. (...)

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021,

non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."

VISTO l'articolo 67 del CCNL 2016-2018, in particolare i commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed e), nonché il comma 3, lettere c), d) e j), per come richiamati, rispettivamente, dall'articolo 79, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), del CCNL 2019-2021:

"1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017;(...)

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: (.....)

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;"

VISTO l'articolo 80, del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021, e in particolare i commi 1, 2 e 3:

"1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; 100 incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000;
- e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;
- f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000;
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
- j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;
- k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2.

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziato, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2."

VISTO l'articolo 1, comma 469, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), ai sensi del quale "Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. (...);"

CONSIDERATO che le economie risultanti dal riparto del "Fondo risorse decentrate - anno 2022", da riportarsi a incremento delle risorse per il finanziamento del "Fondo risorse decentrate - anno 2023" come previsto dall'articolo 80, comma 1 ultimo periodo, del CCNL 2019 -2021, saranno determinate all'esito delle operazioni di rendiconto;

CONSIDERATO che l'ammontare delle progressioni economiche orizzontali del personale in servizio al 31 dicembre 2016, comprensivo del personale della Città metropolitana di Roma Capitale transitato nei ruoli del Consiglio regionale, è pari a euro 541.868,31;

TENUTO CONTO che il limite massimo delle risorse di cui al richiamato articolo 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 è stato quantificato in euro 4.216.410,10, al lordo delle risorse per le posizioni organizzative;

CONSIDERATO che al fine di evitare possibili controversie tra dipendenti del medesimo ente, sono state armonizzate le differenziazioni nelle retribuzioni del personale trasferito dalla Città metropolitana di Roma Capitale in Consiglio regionale ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, rispetto al personale del Consiglio stesso, per un importo di euro 136.092,61;

CONSIDERATO che l'importo unico consolidato di cui al citato articolo 67, comma 1 del CCNL 2016 - 2018, richiamato dall'articolo 79, comma 1, lettera a) del CCNL 2019-2021, è esposto al lordo delle risorse corrispondenti alle progressioni economiche nel tempo riconosciute al personale, rispetto ai valori tabellari delle posizioni di ingresso;

TENUTO CONTO che l'ammontare delle progressioni economiche corrispondente al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, computato senza gli aumenti contrattuali ex articolo 64 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 - 2018, da incorporare nell'importo unico consolidato di cui al sopra citato articolo 67, comma 1 del medesimo CCNL, assomma a euro 505.208,12;

TENUTO CONTO inoltre che, ai sensi del citato articolo 67, comma 1 del CCNL 2016 - 2018, l'importo unico consolidato è comprensivo delle risorse con le quali sono state finanziate, per complessivi euro 215.791,30, le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22 gennaio 2004;

CONSIDERATO che l'importo unico consolidato è pari a euro 2.092.563,27;

CONSIDERATO che, in applicazione del citato articolo 67, comma 2, lettera a) del CCNL 2016 - 2018, l'importo unico consolidato è incrementato, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere per l'anno 2019, di euro 83,20, su base annua, per le unità di personale destinatarie del CCNL medesimo, in servizio alla data del 31 dicembre 2015;

VERIFICATO che il personale del comparto in servizio alla data del 31 dicembre 2015 è stato quantificato, nei precedenti provvedimenti di costituzione provvisoria del "Fondo risorse decentrate", in n. 411 unità e che, pertanto, l'importo unico consolidato di cui all'articolo 67, comma 1 del CCNL 2016 - 2018 a valere dall'anno 2019 è incrementato dell'importo di euro 34.195,20;

TENUTO CONTO che, in applicazione dell'articolo 67, comma 2, lettera b) del CCNL 2016 - 2018, deve essere valorizzata la voce di incremento riferita agli effetti sulla costituzione del "Fondo risorse decentrate", in corrispondenza delle diverse decorrenze contrattuali, per le variazioni in aumento del costo dei differenziali determinati dagli incrementi stipendiali disposte dal CCNL stesso per ciascuna posizione economica;

CONSIDERATO che le risorse di cui al paragrafo precedente, con riferimento agli importi previsti con le singole decorrenze per l'anno 2018, anche con riferimento alle annualità 2016 e 2017, soggette al controllo del Collegio dei revisori dei conti, sono pari all'importo complessivo di euro 33.472,79;

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 2019 – 2021 nelle risorse stabili del fondo confluisce un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;

VERIFICATO che il personale del comparto in servizio alla data del 31 dicembre 2018 è stato quantificato, nei precedenti provvedimenti di costituzione provvisoria del "Fondo risorse decentrate", in n. 329 unità e che, pertanto, l'importo unico consolidato di cui all'articolo 79, comma 1, lett. b) del CCNL 2019 - 2021 a valere dall'anno 2023 è incrementato dell'importo di euro 27.800,50;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 2019 – 2021 la parte stabile del fondo è aumentato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data

e ammontano a euro 43.355,78;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 79, comma 1bis del CCNL 2019 – 2021 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 e quantificata in euro 9.808,97;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera c) del CCNL 2016 - 2018, concorre alla integrazione dell'importo unico consolidato l'importo delle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, per l'importo di euro 4.435,34 quale quota del personale cessato nell'anno 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera e) del CCNL 2016 - 2018, sono parimenti portati a incremento, tra l'altro, gli importi corrispondenti agli adeguamenti dei fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come quelli riguardanti l'articolo 1, commi da 793 a 800 della l. 205/2017;

CONSIDERATO, quindi, che le risorse da ricondurre nell'alveo delle somme previste all'articolo 67, comma 2, lettera e) del CCNL 2016 - 2018, tra quelle non soggette al limite di cui al citato articolo 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 ammontano, in applicazione dell'articolo 1, comma 800 della l. 205/2017, a euro 136.092,61;

TENUTO CONTO che il CCNL 2016 – 2018, al comma 3 dell'articolo 67 richiamato dall'articolo 79, comma 2 lettera a) del CCNL 2019-2021, disciplina le risorse variabili che concorrono alla costituzione del "Fondo risorse decentrate" nei termini di seguito precisati:

- risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, tra le quali va ricompreso l'importo previsto dalla l.r. 7/1999 e dall'articolo 9, comma 29 della l.r. 17/2015, oltre alle risorse non soggette al tetto di spesa, corrispondenti, tra le altre, agli incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incentivi alla progettazione secondo la previgente normativa in materia, i compensi ISTAT, i compensi per professione legale in relazione a sentenze favorevoli, ecc (lettera c));
- importi *una tantum* corrispondenti alle frazioni di RIA del personale cessato nell'anno precedente, computati dalla data di cessazione, intendendosi quale mensilità intera quella in cui la cessazione interviene prima del quindicesimo giorno del medesimo mese, e fino al termine dell'anno, comprensivi di tredicesima

(lettera d));

- importi corrispondenti alle eventuali risorse stanziare ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 67 (lettera h));

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) del CCNL 2016 - 2018, l'importo *una tantum* delle frazioni di RIA e degli assegni *ad personam* non corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno di cessazione, compresa la quota di tredicesima mensilità, è pari a euro 2.028,41;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b) del CCNL 2019/2021, gli enti possono altresì destinare al Fondo, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, ulteriori risorse variabili per un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, corrispondente a € 83.424,24;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 79, comma 3 del CCNL 2019/2021, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse destinate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 e quantificata in euro 30.226,90;

CONSIDERATO, inoltre, che il "Fondo provvisorio risorse decentrate - anno 2023" di cui alla presente determinazione viene costituito, a quadro normativo e contrattuale vigente, in via provvisoria nell'ammontare complessivo determinato in euro 2.821.496,97, come dettagliato nel prospetto di cui all'Allegato A) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che le somme relative al "Fondo provvisorio risorse decentrate - anno 2023" sono imputate in un unico capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio per l'esercizio 2023 e, più precisamente, sul capitolo S11503;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 21;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

1. di costituire il “Fondo provvisorio risorse decentrate - anno 2023”, per un ammontare complessivo pari a euro 2.821.496,97, così come dettagliato nel prospetto di cui all’Allegato A) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere, eventualmente, sulla base di nuovi e sopraggiunti elementi, alla modifica del “Fondo provvisorio risorse decentrate - anno 2023” con successivo provvedimento;
3. di prenotare la somma di euro 2.821.496,97, di cui al punto 1 sul capitolo S11503 del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio per l’esercizio 2023;
4. di trasmettere la presente determinazione alle competenti strutture della Giunta regionale ai fini della corretta imputazione contabile;
5. di trasmettere la presente determinazione, integrata dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, al Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio per procedere al controllo ex articolo 40 bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche;
6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Fondi” del sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Il Direttore
Dott. Fabio Pezone

Allegato A)

"FONDO PROVVISORIO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2023"

FONDO CERTIFICATO 2016	Limite ex art. 23, co. 2 del d.lgs. 75/2017 (Tetto Fondo risorse decentrate 2016)	3.557.514,63 €
FONDO PERS.LE TRASFERITO 2016	Importo certificato dal Collegio dei revisori	117.027,16 €
RISORSE PEO	Risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali (2016)	541.868,31 €
Art. 23, comma 2 d.lgs. 75/2017	LIMITE MASSIMO DELLE RISORSE (A) >	4.216.410,10 €

RISORSE STABILI SOGGETTE AL TETTO:

Art. 79, co.1, lett.a) CCNL 2019/21	Importo unico consolidato al netto della retribuzione di posizione e risultato PO e AP 2017 + RIA cessati 2021 per € 7.061,60	2.092.563,27 €
	Importo RIA e <i>assegni ad personam</i> cessati anno 2022 per quota di risparmi anno intero 2022 (già art. 67, co. 2, lett. c) CCNL 2016/2018	4.435,34 €
	Incrementi del differenziale delle posizioni economiche rispetto alle posizioni iniziali di cui all'art. 64 del CCNL 2016/18 (già art. 67, co.2 lett. b - CCNL 2016/2018	33.472,79 €
Art. 79 co. 1 lett a) CCNL 2019/21 (già Art. 67, co. 2, lett. a) CCNL 2016/18	83,20 euro per ognuna delle unità di personale in servizio al 31.12.2015	34.195,20 €
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL TETTO (B) >		2.164.666,60 €

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL TETTO:

Art. 79, co.2 lett. a) CCNL 2019/21 (già art. 67, co. 3, lett. c) CCNL 2016/18)	Risorse da spec. disp.ni di legge (art.1, co. 1 della l.r. 12/2014- € 170.917,90)	326.121,37 €
	Risorse da spec. disp.ni di Legge (art.7, co.17 della l.r. 17/2015 - € 153.175,06)	
	RIA e <i>assegni ad personam</i> cessati 2022 (residuo anno di cessazione - € 2.028,41)	
Art. 79 co. 2 lett. b) CCNL 2019/21 (già Art. 67, co. 4 CCNL 2016/18	Risorse pari al max 1,2% della massa salari 1997, esclusa la quota della dirigenza	83.424,24 €
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL TETTO (C) >		409.545,61 €

TOTALE RISORSE SOGGETTE AL TETTO (B + C) >	2.574.212,21 €
--	-----------------------

RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI P.O. E A.P. (D)

	1.426.462,52 €
TOTALE RISORSE SOGGETTE AL TETTO (B + C) + RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DI P.O. E A.P. (D)	4.000.674,73 €

DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE MASSIMO DELLE RISORSE (A - B - C - D)

	215.735,37 €
--	--------------

RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL TETTO:

Art. 79 co.1 lett. b) CCNL 2019/21	84,50 euro per ognuna delle unità di personale in servizio al 31,12,2018	27.800,50 €
Art. 79 co.1 lett. d) CCNL 2019/21	Differenze tra gli incrementi stipendiali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	43.355,78 €
Art. 79 co. 1bis CCNL 2019/21	differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	9.808,97 €
Art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/21 (già Art. 67, co. 2, lett. e) CCNL 2016/18)	Oneri trattamento economico accessorio personale trasferito/Risorse previste da specifiche disposizioni nelle leggi di bilancio (art. 1, co. 800 della l. 205/2017)	136.092,61 €
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL TETTO (E) >		217.057,86 €

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL TETTO:

Art 79 co. 3 CCNL 2019/21	0,22% del monte salari anno 2018	30.226,90 €
Art. 80 co. 1 ultimo periodo CCNL 2019/21 (già Art. 68, co. 1 CCNL 2016/18)	Risorse stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti (economie 2022)	a consuntivo
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL TETTO (F) >		30.226,90 €

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2023 (B + C + E + F) >	2.821.496,97 €
---	-----------------------

Il funzionario responsabile
f.to dott. Gianluca Coppola

il Direttore
f.to Dott. Fabio Pezone